


Persone scomparse: Lega, emendamento per includere Vigili fuoco =



(AGI) - Roma, 6 mag. - "La Lega ha presentato un emendamento che accoglie il suggerimento del CONAPO, Sindacato autonomo di Vigili del Fuoco - giunto in tempo per il passaggio in Aula – di inserire anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra i soggetti autorizzati ad acquisire i dati necessari alla localizzazione di persone disperse, oltre alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, già previsti dal provvedimento che sarà votato in Aula nei prossimi giorni", si legge in una nota del **vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alberto Bagnai**. "Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - spiega - da sempre si distingue per prontezza e abilità nella gestione immediata delle emergenze e della tutela della sicurezza pubblica; pertanto, l'emendamento presentato dalla Lega, il quale **interviene su un aspetto che era sfuggito nel corso del meticoloso esame svolto in commissione giustizia**, ben si sposa con le finalità perseguitate da un provvedimento che contempla disposizioni volte a tutelare la vita e l'incolumità fisica delle persone scomparse". (AGI) Fri 06 1343 MAG 25 NNNN

Link alla nota e all'emendamento richiesto dal CONAPO:

<https://www.conapo.it/wp-content/uploads/2025/05/20250430 SG 53 AC 1074.pdf>



Camera
dei
Deputati

A.C. 1074 EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis.1, aggiungere il seguente:

«3-bis.2. Nell'ambito delle attività di soccorso pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, qualora si tratti di interventi finalizzati alla localizzazione e al salvataggio di persone disperse in situazioni di potenziale pericolo per la vita o l'incolumità fisica, il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a richiedere al pubblico ministero competente l'acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla localizzazione dell'interessato. In ragione dell'urgenza e dell'elevato rischio derivante dal ritardo, l'autorizzazione può essere conferita dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica, con successiva conferma mediante decreto motivato entro le quarantotto ore successive. Dell'avvenuta acquisizione è data notizia al Prefetto territorialmente competente. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente alle finalità di localizzazione per l'esecuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 3-bis e 3-bis.1 con le seguenti: 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2.

***1.1006.** Bagnai, Candiani.

* * *

(Votazione dell'articolo 1)

* * *